MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 34

Assegno di operosità

Nel mese di luglio di ogni anno e' corrisposto un assegno di operosita' al personale in servizio presso le aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle suddette aziende. La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1 luglio-30 giugno. I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella annessa tabella C. L'assegno di operosita' e' esteso al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

Versione in vigore dal 10 marzo 1970, non più in vigore dal 8 dicembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-34-assegno-di-operosita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it